



# COMUNE DI COMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **39** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE DEL 28 Luglio 2020

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI

VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO: DOTT.SSA ROSSANA TOSETTI

Sono presenti al momento della 1<sup>a</sup> votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - <b>SINDACO</b>	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MAGATTI BRUNO	si	
ALEOTTI FABIO	si		MANTOVANI ADA	si	
ANZALDO FULVIO		si	MARTINELLI PAOLO		si
BARTULLI ALESSANDRA	si		MASPERO ELENA		si
BIONDI LUCA	si		MINGHETTI BARBARA		si
BORGHI CLAUDIO		si	MOLTENI ALESSANDRO	si	
BRENNA FRANCESCO	si		NESSI VITTORIO	si	
CANOVA ELENA	si		NOSEDA IVAN	si	
CANTALUPPI LORENZO	si		PATERA ANTONELLA		si
CENETIEMPO ENRICO	si		RAPINESE ALESSANDRO		si
DE SANTIS SERGIO	si		TORRESANI PIERANGELA	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TRAGLIO MAURIZIO		si
FANETTI STEFANO	si		TUFANO ANTONIO		si
FERRETTI MATTEO	si		VALERI ANDREA	si	
GERVASONI DAVIDE	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE		si	<b>TOTALE</b>	23	10
LISSI PATRIZIA	si			=	=

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati

- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e s.m.i.;
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova “Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito a servizi che si articolava in tassa sui servizi indivisibili (TASI) e in tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), che all’art. 1, comma 738 ha disposto che “*A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); (...)*”;

### Considerato che

- il D.P.R. n. 158/1999, all’art. 3, comma 2, prevede che la tariffa di riferimento, così come definita all’art. 2 del medesimo D.P.R., sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
- la TARI, ai sensi del comma 642 della citata legge di stabilità 2014, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune, ai sensi del comma 651 della citata legge di stabilità 2014, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (“*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”);
- il comma 683, della citata Legge di stabilità, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, denominata anche “ARERA”, una serie di competenze in materia di rifiuti e della relativa tassa, tra le quali:

- la funzione di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e dei costi dei relativi servizi di raccolta e di smaltimento;
- la definizione di un nuovo metodo per determinare le tariffe da applicare agli utenti del servizio rifiuti;
- l’approvazione delle tariffe definite dall’Ente di governo d’ambito territoriale;

Dato atto che la Regione Lombardia non ha attivato le Autorità d’ambito territoriale di cui all’art. 3-bis del DL n.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e che, di conseguenza,

restano in capo al Comune di Como - quale ente territorialmente competente (ETC) - le prerogative in materia di organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, la scelta della relativa forma di gestione e la determinazione delle tariffe applicabili agli utenti;

Vista la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, avente per oggetto *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, con la quale è stato approvato il nuovo *“metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021”* (MTR);

Ritenuto, pertanto, che il Comune di Como debba approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, in conformità ai criteri stabiliti da ARERA con la predetta determinazione;

Dato atto che tale nuovo PEF 2020 sarà approvato entro il corrente anno;

Visto l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, che testualmente dispone quanto segue:

*“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*

Ritenuto opportuno avvalersi della deroga concessa dalla predetta disposizione che consente ai comuni di applicare provvisoriamente, per il corrente anno 2020, le stesse tariffe applicate per l'anno 2019, provvedendo all'approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020, fermo restando che gli eventuali maggiori costi di quest'ultimo rispetto ai costi del PEF 2019, dovranno essere recuperati con possibilità di ripartirli in tre anni, a partire dal 2021;

Dato atto che è in corso il procedimento per l'approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della TARI, in quanto l'attuale disciplina regolamentare del tributo è contenuta nel titolo 3 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), abolita dall'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, con conseguente opportunità di approvazione di uno specifico regolamento TARI svincolato dall'abrogata IUC;

Ritenuto di dover annullare la propria deliberazione n. 15 del 10 febbraio 2020, di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, in quanto il Piano Finanziario di riferimento – approvato, su proposta del Settore Ambiente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 16/12/2019 – non è stato predisposto in conformità ai nuovi criteri definiti con la citata deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, stante la volontà dell'Amministrazione di approvare quanto prima il Bilancio di previsione 2020-2023;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 3 giugno 2020 con la quale, per la TARI 2020, è stato differito al 16 ottobre 2020 il termine per il pagamento della prima rata ed è stato confermato al 16 dicembre 2020 il termine per il pagamento della seconda rata (già oggetto di differimento, rispetto al termine originario del 19 novembre 2020, mediante la propria precedente deliberazione n. 15 del 10 febbraio 2020);

Vista la delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 avente per oggetto *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”*;

Dato atto che l'applicazione dei criteri indicati in tale delibera per ridurre le tariffe delle utenze non domestiche costrette alla chiusura, a seguito dei provvedimenti governativi emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, implicherebbe la riduzione dei coefficienti Kd delle categorie di attività indicate, con conseguente incremento delle tariffe delle altre utenze, al fine di poter garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto che tali criteri non possano essere applicati ai comuni che si avvalgono della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del DL n. 18/2020, ovvero che decidano di applicare alla TARI 2020 le medesime tariffe della TARI 2019, tenendo conto dell'obbligo di procedere all'eventuale conguaglio nel triennio successivo al 2020 qualora i costi del PEF da approvare entro il 31 dicembre 2020 risultassero superiori rispetto ai costi del PEF del 2019;

Rilevato che l'applicazione per l'anno 2020 delle tariffe TARI 2019 comporta, rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, una minore entrata per l'esercizio 2020:

- di € 338.730,00 pari alla differenza tra l'entrata prevista per il 2020 di € 13.777.450,00 (corrispondente ai costi riportati nel PEF 2020 approvato con deliberazione n. 88 del 16/12/2019) e l'entrata prevista per il 2019 di € 13.438.720,00 (corrispondente ai costi riportati nel PEF 2019 approvato con deliberazione n. 3 del 21/01/2019);
- di € 350.200,00 per effetto dell'applicazione agli Studi professionali della categoria tariffaria n.12, già applicata alle banche e agli istituti di credito, in sostituzione della categoria n.11 che rimane applicabile solo agli Uffici non riferibili agli studi professionali ed alle agenzie, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019;

Dato atto che a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale, nel corrente anno sono stati emanati numerosi atti governativi recanti misure urgenti in materia di contenimento dell'epidemia e di gestione dell'emergenza sanitaria, per effetto dei quali è stata disposta la chiusura totale o parziale di numerose attività;

Ritenuto che per tali attività sia, oltre che opportuno, anche doveroso riconoscere una riduzione della TARI proporzionata al periodo di chiusura pari a circa 2/3 mesi;

Constatato che non è possibile effettuare dei calcoli analitici dell'effettivo periodo di chiusura di ciascuna attività in quanto ve ne sono alcune che sono ancora chiuse, altre che hanno prolungato la chiusura oltre il periodo di sospensione forzata, altre ancora che hanno lavorato parzialmente e/o saltuariamente, anche per effetto di specifiche deroghe;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con il riconoscimento generalizzato di una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa TARI a favore delle categorie di utenze non domestiche che hanno necessariamente dovuto sospendere o ridurre l'attività, tenendo conto, altresì, della differente incidenza della durata di tale sospensione e/o dell'eventuale possibilità di continuare, seppur in modo parziale, l'attività medesima, individuando tre tipologie di riduzioni, come di seguito indicato:

<b>Descrizione</b>	<b>Categorie tariffarie beneficiarie della riduzione</b>	<b>percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa</b>
Attività che, ancorché consentite, hanno comunque subito una riduzione rilevante della domanda	18 - 33	<b>30%</b>
Attività che hanno dovuto chiudere per un limitato periodo di tempo, a seguito di provvedimenti governativi	1 - 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 32 - 34	<b>50%</b>
Attività che hanno dovuto chiudere per un periodo di tempo prolungato e che risultano, in alcuni casi, ancora sospese	2 - 4 - 5 - 30 - 31	<b>80%</b>

Ritenuto che per poter applicare una riduzione specifica a favore dei distributori di carburante, che nelle tariffe della TARI 2019 sono stati ricompresi nella categoria n. 3 riferita anche ad autorimesse

e magazzini, sia necessario prevedere una nuova specifica categoria tariffaria TARI per l'anno 2020 identificata con il n. 33 e denominata "distributori di carburante";

Ritenuto, altresì, che per poter applicare una riduzione specifica a favore dei negozi di fiori e piante, che nelle tariffe della TARI 2019 sono stati ricompresi nella categoria n. 27 riferita anche ad ortofrutta, pescherie e pizza al taglio, sia necessario prevedere una nuova specifica categoria tariffaria TARI per l'anno 2020 identificata con il n. 34 e denominata "negozi di fiori e piante";

Evidenziato che le "case vacanza e strutture simili", che nel 2019 erano assoggettate alla TARI con applicazione della tariffa delle utenze domestiche, con il numero di componenti corrispondente al numero di letti presenti nella struttura, nel corrente anno 2020 saranno assoggettate alla medesima tariffa delle utenze domestiche, con l'applicazione di una riduzione del 50% della parte variabile di tale tariffa; i soggetti titolari di queste strutture ricettive, se non già comunicate all'amministrazione ai fini Tari, al fine di consentire al Comune di applicare tale riduzione, dovranno individuare le unità utilizzate come "case vacanza e strutture simili" e il numero di posti letto autorizzati se non già comunicati all'amministrazione;

Precisato che le ulteriori categorie di utenze non domestiche identificate con i numeri 3, 9, 10, 12, 14, 25, 26, 27, 28 e 29, non beneficeranno di alcuna riduzione tariffaria, in quanto si presume che le relative superfici siano state, comunque, utilizzate, a prescindere dall'effettivo concreto svolgimento dell'attività di riferimento;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 25 marzo 2019, avente per oggetto "approvazione delle tariffe TARI anno 2019", le cui tariffe si ritiene di confermare anche per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, ferma restando l'applicazione della riduzione della parte variabile della tariffa per le categorie di utenze non domestiche sopra individuate;

Dato atto che le predette riduzioni tariffarie comporteranno ulteriori minori entrate a titolo di TARI 2020 previste di complessivi € 1.011.070,00 che dovranno essere finanziate con le risorse del corrente Bilancio, mediante apposita variazione;

Considerato che l'onere complessivo a carico dell'Ente, da finanziare con le risorse del corrente bilancio, è previsto di importo complessivo pari ad € 1.700.000,00 per quanto in precedenza evidenziato e come riepilogato nel seguente prospetto:

<b>PREVISTE RIDUZIONI TARI 2020</b>	<b>IMPORTI</b>
Riduzione per applicazione PEF 2019 (rispetto al PEF 2020 provvisorio)	338.730,00
Riduzione per cambio tariffa degli Studi professionali (art. 58-quinquies DL 124/2019) e per variazioni delle superfici dichiarate	350.200,00
Riduzione per COVID pari al 30%, al 50% ed all'80% della parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività	980.000,00
Riduzione per case vacanza e strutture simili rimaste chiuse (a domanda degli interessati)	46.070,00
<b>TOTALE RIDUZIONI</b>	<b>1.715.000,00</b>

Richiamato il vigente Regolamento in materia di tassa sui rifiuti, nel quale è previsto che mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI sia anche stabilito l'importo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che, se non superato, comporta

l'esenzione dal pagamento della TARI, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall'anno d'imposta per il quale sarà previsto il "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;

Visto il comma 15-ter dell'art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b), del DL n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 28/06/2019, con il quale è stato previsto che dall'anno d'imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti alcuni tributi comunali, tra i quali anche la TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Sito Internet del MEF, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto l'art. 57-bis introdotto dalla legge n. 157 del 19-12-2019 di conversione del DL n. 124 del 26-10-2019 (c.d. decreto fiscale), che, mediante l'inserimento del comma 683-bis nell'art. 1 della legge 27-12-2013, n. 147, ha stabilito al **30 aprile** il termine entro il quale i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI per l'anno 2020;

Dato atto che l'art. 107 del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 17/03/2020, ha stabilito:

- con il comma 2, il differimento al **31 luglio 2020** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con il comma 4, il differimento al **30 giugno 2020** del termine per la determinazione delle tariffe della TARI;

Visto l'art. 138 del DL n.34 del 19-05-2020 che abroga il comma 4, dell'art. 107 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 ed il comma 683-bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013 - in precedenza citati - così disponendo l'allineamento dei termini per l'approvazione dei regolamenti TARI e delle tariffe TARI (in precedenza fissati, rispettivamente, 30-04-2020 ed al 30-06-2020), con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato ulteriormente differito dal 31 luglio 2020 al **30 settembre 2020** dalla legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del DL n. 34 del 19/05/2020 (c.d. "decreto rilancio");

Considerato che, per effetto delle citate disposizioni che derogano gli ordinari principi vigenti in materia, nel corrente anno 2020, è possibile approvare le tariffe della TARI anche successivamente alla data di effettiva approvazione del bilancio di previsione, purché entro il predetto termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, da ultimo differito al 30 settembre 2020;

Visti:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*);

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare 1^ "Affari Generali e istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di partecipazione" del 27/7/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie – Società partecipate;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Santoli, Funzionario del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Società partecipate, Servizio Entrate Tributarie;

Tenuto conto dell'emendamento e dei sub emendamenti approvati nel corso della discussione, di cui in atti, sui quale hanno espresso parere il Dirigente del Settore Risorse umane e finanziarie – società partecipate e il Vice Segretario Generale aggiunto;

Con voti favorevoli n. 19 e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, su n. 23 presenti di cui n. 19 votanti e n. 4 astenuti (Fanetti, Lissi, Magatti e Mantovani):

## D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di annullare la propria precedente deliberazione n. 15 del 10 febbraio 2020 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, in quanto il Piano Finanziario di riferimento – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 16/12/2019 - non è stato predisposto in conformità ai nuovi criteri definiti con la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;
- 3) Di approvare, per l'anno 2020 - in base a quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020 -, le tariffe della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, approvate mediante deliberazione consiliare n. 20 del 25/03/2019, applicando le riduzioni tariffarie giustificare dall'emergenza epidemiologica per il COVID-19, come di seguito specificato:

**A) UTENZE DOMESTICHE**

Numero componenti nucleo familiare	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa quota fissa (€/mq./anno)	Tariffa quota variabile (€/anno)	Tariffa quota variabile per case vacanza e strutture simili
1	0,80	0,80	<b>0,725656</b>	<b>42,699436</b>	21,349718
2	0,94	1,60	<b>0,852646</b>	<b>85,398873</b>	42,6994365
3	1,05	2,00	<b>0,952424</b>	<b>106,748592</b>	53,374296
4	1,14	2,60	<b>1,034060</b>	<b>138,773170</b>	69,386585
5	1,23	3,20	<b>1,115697</b>	<b>170,797747</b>	85,3988735
6	1,30	3,70	<b>1,179192</b>	<b>197,484895</b>	98,7424475

**B) UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>TARIFE TARI 2020 - CON RIDUZIONI PER COVID-19</b>						
N.	Attività (con % di variazione coeff. intermedio)	tariffa 2019 quota fissa (€/mq/anno)	tariffa 2019 quota variabile (€/mq/anno)	perc. riduzione parte variabile	tariffa 2020 quota variabile con riduzioni (€/mq/anno)	TOTALE tariffa TARI 2020
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,005521	0,947339	<b>50%</b>	0,4736695	<b>1,479191</b>
2	Cinematografi e teatri	0,688968	0,647384	<b>80%</b>	0,129477	<b>0,818445</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,042763	0,981866	0%	0,981866	<b>2,024629</b>
4	Campeggi, impianti sportivi	1,526903	1,452299	<b>80%</b>	0,290460	<b>1,817363</b>
5	Stabilimenti balneari	0,949659	0,897706	<b>80%</b>	0,179541	<b>1,129200</b>
6	Esposizioni, autosaloni	0,800693	0,759597	<b>50%</b>	0,3797985	<b>1,180492</b>
7	Alberghi con ristorante	2,644150	2,514009	<b>50%</b>	1,2570045	<b>3,901155</b>
8	Alberghi senza ristorante	1,899319	1,795413	<b>50%</b>	0,8977065	<b>2,797026</b>
9	Case di cura e riposo	2,104147	1,987470	0%	1,987470	<b>4,091617</b>
10	Ospedali	2,197251	2,088894	0%	2,088894	<b>4,286145</b>
11	Uffici, agenzie	2,420700	2,291741	<b>50%</b>	1,1458705	<b>3,566571</b>



12	Banche, istituti di credito e studi professionali (ex cat. 11)	1,080004	1,029341	0%	1,029341	<b>2,109345</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,234493	2,125579	<b>50%</b>	1,0627895	<b>3,297283</b>
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,718633	2,574432	0%	2,574432	<b>5,293065</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,340695	1,266715	<b>50%</b>	0,6333575	<b>1,974053</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,681391	2,533431	<b>50%</b>	1,2667155	<b>3,948107</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,402080	2,274477	<b>50%</b>	1,1372385	<b>3,539319</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,731732	1,644356	<b>30%</b>	1,1510492	<b>2,882781</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,327596	2,211897	<b>50%</b>	1,1059485	<b>3,433545</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,210350	1,150186	<b>50%</b>	0,575093	<b>1,785443</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,526903	1,447983	<b>50%</b>	0,7239915	<b>2,250895</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,444199	12,775054	<b>50%</b>	6,387527	<b>19,831726</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	11,042119	10,489787	<b>50%</b>	5,2448935	<b>16,287013</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	9,068317	8,610214	<b>50%</b>	4,305107	<b>13,373424</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,450365	4,231736	<b>0%</b>	4,231736	<b>8,682101</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,873121	3,668512	<b>0%</b>	3,668512	<b>7,541633</b>
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	16,330419	15,511333	<b>0%</b>	15,511333	<b>31,841752</b>
28	Ipermercati di generi misti	4,003466	3,806620	<b>0%</b>	3,806620	<b>7,810086</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	9,217283	8,761270	<b>0%</b>	8,761270	<b>17,978553</b>
30	Discoteche, night-club	2,755874	2,615433	<b>80%</b>	0,523087	<b>3,278961</b>
31	Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie	0,446898	0,425115	<b>80%</b>	0,085023	<b>0,531921</b>
32	Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli	0,484140	0,453169	<b>50%</b>	0,2265845	<b>0,710725</b>
33	Distributori carburanti	1,526903	1,452299	<b>30%</b>	1,016609	<b>2,543512</b>
34	Negozi di fiori e piante	16,330419	15,511333	<b>50%</b>	7,7556665	<b>24,086086</b>

### **C) UTENZE “NON DOMESTICHE” SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA**

La tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del **50 %**.

- 4) Di stabilire, ai sensi del vigente Regolamento in materia di tassa sui rifiuti, l'esenzione dal pagamento della TARI per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore all'importo di € **5.000,00**, tenendo conto che tale esenzione non potrà più essere riconosciuta a partire dall'anno d'imposta nel quale sarà applicabile il "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;
- 5) Di stabilire che la domanda per l'esenzione dalla TARI 2020 per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre 2020;
- 6) Di dare atto che i termini per il pagamento della TARI 2020 sono stati differiti, mediante le deliberazioni citate in premessa, al **16 ottobre 2020** per il pagamento della prima rata ed al **16 dicembre 2020** per il pagamento della seconda rata;
- 7) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in misura pari all'aliquota del **5,00 %** deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Como;
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione comporterà una minore entrata di tassa sui rifiuti, per il corrente esercizio 2020, prevista di complessivi € 1.715.000,00, con conseguente necessaria variazione da apportare al corrente bilancio 2020 per il medesimo importo;
- 9) Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. 23:

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, trattandosi di tariffa da applicare comunque con effetto dal 1° gennaio 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

AGGIUNTO

DOTT.SSA ROSSANA TOSETTI

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI